

# Co.se.a.

Consorzio Servizi Ambientali

VIA BERZANTINA 30/10

40030 CASTEL DI CASIO (BOLOGNA)

Codice Fiscale 02460390376 / Partita I.V.A. 00579851205

**CAPITOLATO SPECIFICO D'ONERI**  
**POLIZZA ALL RISKS - PATRIMONIO**  
**IMMOBILIARE E MOBILIARE – MACCHINARI –**  
**MEZZI DI LAVORO**

**SERVIZIO ASSICURATIVO PER**  
**IL PERIODO DAL 18/06/2008 AL 18/06/2011**

## **DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Società: l'impresa assicuratrice

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Franchigia: l'importo relativo all'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato

Scoperto: la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato

Comunicazioni: per comunicazioni alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex e telegrammi

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt 1892, 1893 e 1894 CC.

### **2 -Periodo di assicurazione - durata del contratto.**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 18/06/2008 e scade alle ore 24,00 del 18/06/2011 senza obbligo di disdetta.

Pur essendo il contratto stipulato per una durata triennale, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza.

### **3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Si precisa che il pagamento della prima rata di premio avverrà entro 15 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

I premi devono essere pagati al Broker o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

### **4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C C.

### **6- Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1891 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata, telex o facsimile, con preavviso di 30 giorni. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

#### **8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 9 - Foro competente - Controversie**

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione e interpretazione del contratto le parti ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla precedente comunicazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario. Ai fini della risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto le parti eleggono la competenza del foro di Bologna.

#### **Art. 10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI**

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

### **Fabbricati / Capannoni**

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, con strutture portanti verticali e del tetto, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e per destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico, sono compresi parquet, tappezzerie e moquette facenti parte della proprietà del fabbricato, è escluso quanto rientra nelle definizioni di "Attrezzature e arredamento".

### **Contenuto**

I beni, adibiti all'attività dichiarata, così intesi:

macchinari e attrezzature:

macchine, macchine a controllo numerico con il relativo elaboratore di processo centralizzato o al servizio della singola macchina, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ed altri impianti di pertinenza dell'attività dichiarata, impianti di prevenzione e di allarme, macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato, mobilio ed arredamento industriale e quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze dell'azienda. Compresi rivestimenti, soffittature, soppalchi, opere ed impianti in genere non facenti parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell'Assicurato quale locatario, nonché enti all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'azienda assicurata;

arredamento d'ufficio:

mobilio, cancelleria, oggetti d'arte e quadri d'autore di valore singolo non superiore a € 5.000,00; denaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere, fino a € 3.000,00 complessivi; casseforti ed armadi di sicurezza escluso quanto rientra nella definizione di cose particolari;

macchine ed elaboratori elettronici per l'ufficio:

macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, fatturatrici, personal computers e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, ed ogni altra macchina elettrica o elettronica per l'ufficio;

### **Macchinario**

Escavatori, compattatori, pale gommate, trattori e quant'altro di simile posto all'interno dell'area recintata adibita a discarica ed al servizio della stessa.

### **Valori**

Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

**Cose particolari**

Disegni, modelli, stampe e simili, nonché registri stampati, archivi, documenti, microfilms, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, supporti di dati.

**Furto**

L'impossessarsi in modo illegale di cosa mobile altrui per trarne profitto per sé o per altri.

**Rapina**

L'impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa.

**Estorsione**

L'impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia ad altre persone.

**Guasti macchine**

Danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interno, errori di manovra, errata manipolazione, non è considerato "guasto macchina" il "fenomeno elettrico" .

**Fenomeno elettrico**

Alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, si manifesta in fabbricati, macchine, circuiti e simili sotto forma di fusione, scoppio, abbruciamento o altro danno.

**Precisazione**

Gli enti identificati nelle "definizioni specifiche" si intendono assicurati in tutte le sedi del Contraente/Assicurato.

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Esercente Consorzio costituito ai sensi dell'art. 25 della legge 142/90 e successive modificazioni, fra alcuni Comuni delle Province di Bologna e di Pistoia.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Scopo del Consorzio è la gestione associata dei servizi precisati nello Statuto e brevemente riassunti nei seguenti punti:

- a) gestione dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi,
- b) gestione anagrafe canina e servizi connessi,
- c) manutenzione e pulizia di parchi giardini e strade comunali;
- d) realizzazione e gestione dei servizi cimiteriali;
- e) gestione servizi di informazione, valorizzazione e promozione servizi turistici ambientali;
- f) realizzazione e gestione di servizi informativi e ambientali,
- g) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazione, studi di fattibilità e direzione lavori che siano attinenti alle competenze del Consorzio.
- h) realizzazione e gestione di qualsiasi altro servizio o funzione attinente in modo diretto o indiretto con quelli sopracitati con particolare riferimento ai campi ambientali e/o altri servizi pubblici che le Amministrazioni Comunali ritenessero opportuno affidare al Consorzio.

Per il conseguimento degli scopi indicati e ai sensi dell'art.23 delle legge 142/90, riceve in conto capitale dai singoli Enti partecipanti, beni impianti e quant'altro di utile all'esercizio dei servizi conferiti. Inoltre può svolgere attività di consulenza e/o collaborazione con Enti pubblici o privati, che siano inerenti al profilo delle competenze proprie

## UBICAZIONE DEI RISCHI

A) In Comune di Castel di Casio (BO) Via Berzantina 30/10

Locali adibiti ad uffici

- |    |            |               |
|----|------------|---------------|
| 1) | Fabbricato | €. 600.000,00 |
| 2) | Contenuto  | €. 360.000,00 |

B) In Comune di Castel di Casio (BO) Via Berzantina 30/5

Locali adibiti ad uffici

- |    |                  |               |
|----|------------------|---------------|
| 1) | Fabbricato       | €. 150.000,00 |
| 2) | Rischio locativo | €. 200.000,00 |

C) In Comune di Vergato (BO) Via Circonvallazione 319

Locali adibiti ad uffici, ceduti in locazione a terzi

1) Fabbricato €. 350.000,00

D) In Comune di Gaggio Montano (BO) Loc. Ca' dei Ladri - Silla -

Area destinata a discarica di rifiuti non pericolosi

1) Fabbricato €. 250.000,00

2) Macchinario €. 450.000,00

E) In Comune di Pescia (PT) Via Caravaggio

Locali adibiti a rimessa, lavaggio veicoli, uffici, servizi vari

1) Fabbricato €. 650.000,00

F) In Comune di Pescia (PT) Via Squarciabocconi 27

Locali adibiti ad abitazione del custode del cimitero di Pescia

1) Fabbricato €. 180.000,00

G) Danni indiretti nella misura del 15% calcolati sulla somma

di cui a partite A)1 e 2 - B)1 - C)1 - D)1e2 - E)1 - F)1- €. 448.500,00

H) Ricorso terzi €. 700.000,00

Si precisa che la somma assicurata alla lettera H - Ricorso terzi - si intende valida per tutte le ubicazioni del Contraente/Assicurato e si intende per sinistro e per anno assicurativo.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI**

### **1) Oggetto dell'Assicurazione**

La Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

#### **La Società indennizza inoltre,**

- i guasti alle cose assicurate causati dalle Autorità o prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, arrestare o circoscrivere l'evento dannoso,
- le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricati per la ricerca del guasto o della rottura di impianti idrici, igienici e tecnici,
- le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato, in caso di sinistro, avrà scelto e nominato conformemente all'art. 8 delle Norme che regolano l'assicurazione danni materiali e diretti, nonché per la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza del 5% dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 100.000,00 (centomila) per anno nell'ambito delle somme assicurate;
- le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire nella più vicina discarica i residuati del sinistro, e ciò fino alla concorrenza del 10%, per sinistro, dell'indennizzo pagabile, se risulta assicurata una specifica partita, tale capitale sarà considerato in eccesso al suddetto 10%,
- una indennità aggiuntiva del 15%, da calcolarsi sull'importo liquidato a ciascuna partita di polizza, a titolo di indennizzo per i danni da interruzione o intralcio dell'attività conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza;
- le somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi compresi i locali in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- \* a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;
- \* di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente,
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a presponsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente,
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi della legge 7.6 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

## 2) Esclusioni

Sono esclusi:

A) i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto,
- b) esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche,
- c) trasporto e/o trasferimento, e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- d) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati e impianti, montaggio o smontaggio di macchinari, salvo che ciò provochi un evento non altrimenti escluso;

B) i danni causati da o dovuti a:

- a) ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, saccheggio, scippo, malversazione, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- b) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi,
- c) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, sovraccarico da neve;
- d) inquinamento e/o contaminazione ambientale,
- e) interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi,
- i) montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizioni di fabbricati
- g) deterioramento, logorio, usura, mancata e/o anomala manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimento, ossidazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- h) guasti macchine a macchine, macchinari e impianti non rientranti nella definizione di "apparecchiature elettroniche",
  - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore e/o Venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione, dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento,
  - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione,
  - relativi ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
  - la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato; sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- \* controlli di funzionalità,
  - \* manutenzione preventiva;
  - \* eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
  - \* aggiornamento tecnologico dell'impianto;
  - \* danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne
    - dovuti a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, qualora il Costruttore o il Fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, provocati da un mancato o difettoso funzionamento di detto impianto, se non risulti funzionante un sistema di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori in modo tale da provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro;
  - i) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
  - j) dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori e del legale rappresentante;
  - k) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
  - l) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari,
  - m) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che riguardi la immaterialità delle cose assicurate, n) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza,
  - o) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore,
  - p) incendio di valori,
  - q) pioggia, grandine, neve e vento a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, a baracche e/o costruzioni in legno o plastica, a capannoni pressostatici e simili e a quanto in essi contenuto, a gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne, merci all'aperto, macchinario non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere; nonché per i danni da bagnamento che si verifichino all'interno di fabbricati ed al loro contenuto qualora non causati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra,
  - r) grandine a lastre in cemento armato e manufatti in plastica;
  - s) gelo a fabbricati che non stano stati occupati, in attività e/o riscaldati, da oltre 48 ore precedenti il sinistro,
  - t) furto qualora:
    - le cose assicurate non siano riposte in fabbricati e/o locali aventi le pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, metallo o legno e le loro aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, non siano difese da serramenti di legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non siano protette da inferriate fissate nel muro
- Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali assicurati.
- l'autore del furto non si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - \* violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;

\* per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale,

\* in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi; Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopraindicati la Società corrisponde all'Assicurato l'80% del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Tale scoperto non sarà operante per i furti perpetrati:

\* attraverso la rottura del solo vetro fisso durante i periodi di sospensione diurna del lavoro, tra le ore 8 e le ore 21,

\* attraverso le luci di serramenti con rottura del vetro retrostante.

\* con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di personale;

u) furto di denaro e valori

- all'interno dei locali assicurati qualora, durante le ore non lavorative, non siano posti entro mezzi forti di custodia (armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere corazzate), E' tollerata la presenza al di fuori di tali mezzi di custodia, purché in cassette chiuse a chiave. di un importo per ciascuna ubicazione di € 500,00=

- all'esterno dei locali assicurati quando non siano trasportati dall'Assicurato, suoi collaboratori o dipendenti nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e non conseguenti a: \*

furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore dalla persona incaricata del trasporto dei valori,

\* furto con destrezza purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori;

\* furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori, rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)

v) infedeltà dei dipendenti qualora:

\* l'autore del furto sia incaricato della sorveglianza dei locali o della custodia delle chiavi dei locali, delle casseforti o dei loro mezzi di prevenzione e protezione;

\* il furto sia commesso a locali aperti o durante l'orario di lavoro,

C) i danni:

a) di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;

b) cose particolari che non riguardino il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino al massimo di indennizzo di € 25.000,00=

3) Enti esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue (di valore singolo superiore a € 2.500,00);

- boschi, alberi, con la sola eccezione di quelli costituenti arredo del complesso industriale, coltivazioni, animali in genere,

- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza),

- aeromobili e natanti,

- automezzi iscritti al P.R A, con la sola eccezione di quelli adibiti al trasporto merci, macchine operatrici, mezzi di lavoro in genere e loro parti, quando si trovino all'interno dell'area adibita a impianto di scarica

-

collezioni in genere

Sono altresì esclusi il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreno non connessi alla ricostruzione di enti danneggiati da sinistri indennizzabili a termini di polizza .

#### 4) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### 5) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni-

#### 6) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 CC,;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, al Broker oppure alla Società entro otto giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 CC..

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo

c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziana o di Polizia del luogo. precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società,

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

f) A maggior chiarimento si precisa che qualora il sinistro abbia colpito la partita "Merci", il Contraente o l'Assicurato deve in ogni caso presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci distrutte ed inoltre, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo delle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

#### 7) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,

adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### 8) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### 9) Mandato dei Periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti,

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in polizza;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concordati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### 10) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante,

II.- **Macchinario, attrezzatura, arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose

assicurate con altre nuove ed equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III.- **Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nella lavorazione industriale le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali, ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto I alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle somme di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

#### 11) Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse aumentate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumentato del 20% e quello risultante al momento del sinistro.

#### 12) Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati in caso di sinistro. L'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### 13) Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art 1914 del CC per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### 14) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti al capitolo "Esclusioni" comma b) j).

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### 1) Buona Fede

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

### 2) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

### 3) Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento agli articoli 1 e 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 mt. dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

### 4) Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le norme di legge, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato medesimo. Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, troverà applicazione il disposto dell'art. 11 delle norme che regolano l'assicurazione.

### 5) Valore a nuovo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area,
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni:

in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse,
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a) determina l'indennità complessiva

calcolata in base al valore a nuovo.

Agli effetti dell'art. 10 delle Norme che regolano l'assicurazione danni materiali e diretti, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti

- superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo.

- inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza.

- in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle condizioni generali di assicurazione.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché non ne derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga (salvo comprovata forza maggiore e specifici accordi con la Società) entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività.

#### 6) Macchinario in Leasing

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

- per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni,
- per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

#### 7) Decentramento merci/macchinari

Si prende atto che parte delle merci e/o macchinari si intendono garantiti anche presso stabilimenti e/o depositi di terzi, presso mostre od esposizioni e simili entro il territorio dello Stato Italiano, conformemente alle registrazioni allo scopo tenute dall'Assicurato, con un massimo di garanzia pari al 10% del capitale assicurato e col limite di € 50.000,00 per terzista.

L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.

#### 8) Modifiche agli enti assicurati

Si prende atto che nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile.

#### 9) Forma dell'assicurazione

Relativamente ai soli danni da Furto e rapina a valori e merci, l'assicurazione è prestata a "primo

rischio assoluto”, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui al punto I delle norme che regolano l’assicurazione danni materiali e diretti.

#### 10) Impiego mobile

I personal computer rientranti nella definizione di “Apparecchiature elettroniche” sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

#### 11) Prosegua lavorazione senza perizia e operazioni peritali

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall’Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l’obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all’Assicurato di poter proseguire nella lavorazione dell’industria senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Inoltre si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

#### 12) Anticipo degli indennizzi

L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila).

L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (un milione), qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### 13) Liquidazione prima della chiusa istruttoria

Qualora sia stata aperta una procedura giudiziaria per l’accertamento delle cause e responsabilità del sinistro, la Società darà comunque luogo alla liquidazione del danno prima della chiusa istruttoria, sempreché tale procedura giudiziaria non sia stata aperta contro il Contraente e/o Assicurato e/o suoi Amministratori.

Il Contraente si impegna a fornire, non appena possibile, il certificato di chiusa istruttoria.

Qualora intervengano circostanze che pongano la Società nella esigenza di chiedere la restituzione dell’indennizzo, l’Assicurato si impegna a versare alla Società stessa gli interessi legali maturati a partire dal giorno dell’indennità.

#### 14) Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga, salvo il caso di dolo, derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i clienti, le consociate, controllate o collegate e le ditte che hanno in deposito e/o in lavorazione la merce dell'Assicurato, nonché verso i dipendenti, dei quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge o verso i propri consulenti, purché tale diritto non venga esercitato dall'Assicurato.

#### 15) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate In tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### Art. 16 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Compagnia all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

#### Art. 17 - Clausola Broker

Resta fra le parti convenuto – che la Società Taverna S.p.A. di Brokeraggio Assicurativo – P.zza della Vittoria n. 9 - 16121 Genova – R.U.I. B000062104 tramite l'unità locale di Montecatini Terme– Via Marconi, 56, tel. 0572773492, fax 0572900228, e.mail:

[taverna.montecatini@gruppotaverna.it](mailto:taverna.montecatini@gruppotaverna.it), sarà considerata Broker della Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto.

Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla Società.

L'Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Al Broker verranno retrocesse provvigioni pari al 13% calcolate sul premio imponibile.

## FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO.

	Garanzia	Franchigia e/o Scoperto	Limite di indennizzo
A	Per ogni evento salvo quante indicato nelle voci successive	€ 500,00	Somme assicurate
B	Danni da acqua condotta e spese per la ricerca del guasto	€ 150,00	€ 10.000,00
C	Fenomeno elettrico	€ 150,00	€ 10.000,00
D	Eventi sociopolitici	€ 500,00	70% della somma assicurata
E	Eventi atmosferici	€ 500,00	70% della somma assicurata
F	Furto, rapina ed estorsione — attrezzature ed arredamento	€ 500,00	€ 50.000,00 per tutte le Sedi
G	— macchinario	Scoperto 20% con il minimo di € 2.000,00	€ 100.000,00 per tutte le Sedi
H	— valori		€ 3.000,00 per Sede
I	— portavalori		€ 3.000,00 per Sede
L	Guasti cagionati dai ladri		€ 3.000,00 per Sede
M	Furto perpetrato utilizzando veicoli ricoverati nei locali o nelle aree di pertinenza	Scoperto 25 % con il minimo di € 2.000,00	€ 50.000,00 per tutte le Sedi
N	Guasti macchine di cui alla definizione di "apparecchiature elettroniche"	€ 250,00	Somma assicurata
O	Impiego mobile	Scoperto 20% con il minimo di € 250,00	€ 25.000,00 per tutte le Sedi